



*Comune di Giornico*

# ORDINANZA MUNICIPALE sulla repressione dei rumori molesti e inutili

Il Municipio di Giornico,  
visti;

- la Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- l’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- il Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- la Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS);
- l’Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS);
- il Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre 2009 (ROSLa);
- il decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17 giugno 1987;
- la Legge cantonale sull’ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);

richiamati:

- l’art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l’art. 23 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC);
- il Regolamento comunale;
- La risoluzione municipale no. 632 del 16 dicembre 2025

ordina:

**Art 1. Campo di applicazione e scopo**

La presente Ordinanza è applicabile su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Giornico e persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

**Art 2. Principi**

- <sup>1</sup> Sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- <sup>2</sup> Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

**Art 3. Quietè notturna e pausa pomeridiana**

- <sup>1</sup> È vietato/a qualsiasi comportamento e/o azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.
- <sup>2</sup> In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 durante i giorni feriali, sabato compreso.
- <sup>3</sup> In tempo di canicola, decretata ufficialmente dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) o da altra autorità competente, si autorizza l'anticipo dei lavori alle ore 6.00.
- <sup>4</sup> Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
- <sup>5</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

**Art 4. Domenica e giorni festivi**

- <sup>1</sup> La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti.
- <sup>2</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto contro dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata, in particolare per la cura delle viti e la fienagione.

**Art 5. Lavori agricoli e di giardinaggio**

- <sup>1</sup> Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse.
- <sup>2</sup> La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 20.00.
- <sup>3</sup> In tempo di canicola, decretata ufficialmente dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) o da altra autorità competente, si autorizza l'anticipo dei lavori alle ore 6.00.
- <sup>4</sup> Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe, in particolare nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, o per bisogni agricoli particolari, segnatamente per viticoltura o fienagione.

**Art 6. Esercizi pubblici**

- <sup>1</sup> L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

- <sup>2</sup> Il Municipio può ordinare a proprietari e gestori gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.
- <sup>3</sup> Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

#### **Art 7. Apparecchi per la produzione del suono**

- <sup>1</sup> Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 9.
- <sup>2</sup> Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- <sup>3</sup> Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi esterni o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o per la diffusione di musica.

#### **Art 8. Manifestazioni pubbliche e feste**

- <sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
- <sup>2</sup> Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- <sup>3</sup> L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- <sup>4</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno due settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- <sup>5</sup> Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

#### **Art 9. Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

- <sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
- <sup>2</sup> Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnicici pubblici e/o privati.
- <sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.

#### **Art 10. Animali**

- <sup>1</sup> I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
- <sup>2</sup> In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, segnalando e chiedendo l'intervento degli uffici competenti.

## **Art 11. Veicoli a motore**

- <sup>1</sup> L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, durante tutta la giornata e, in particolar modo, nelle ore notturne.
- <sup>2</sup> È segnatamente vietato:

  - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
  - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
  - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
  - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
  - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
  - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
  - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono istallati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;
- <sup>3</sup> Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

## **Art 12. Elicotteri**

- <sup>1</sup> Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
- <sup>2</sup> Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

## **Art 13. Provvedimenti**

- <sup>1</sup> Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
- <sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

## **Art 14. Contravvenzioni**

- <sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.- fino ad un massimo di CHF 10'000.- a dipendenza della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- <sup>2</sup> È applicabile la procedura prevista dagli artt. 145 e seguenti LOC.
- <sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

## **Art 15. Entrata in vigore**

- <sup>1</sup> La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
- <sup>2</sup> Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

<sup>3</sup> La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:



Stefano Imelli



Comune di Giornico

La Segretaria comunale



Maria Teresa Citino